REGOLAMENTO (CEE) N. 1934/81 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti per giuochi di società della voce 97.04 della tariffa doganale comune, originari di Singapore, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari [2],

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è concessa a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, quando una singola fornitura a destinazione di uno Stato membro comporterebbe il superamento del livello del massimale comunitario in tale Stato membro, tenendo conto delle precedenti imputazioni da esso effettuate, quest'ultimo è autorizzato, in via eccezionale, ad applicare al prodotto in oggetto, originario del paese beneficiario, il regime del dazio sospeso sulla parte che superebbe il massimale comunitario ; che, se il dazio sospeso è giustificato, la Commissione, mediante regolamento, ripristina la riscossione dei dazi doganali a livello comunitario e i dazi versati a titolo di cauzione rimangono acquisiti per quella parte della fornitura che supera il massimale comunitario nello Stato membro considerato ;

considerando che, per gli oggetti per giuochi di società della voce 97.04 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 2 535 000 ECU ; che, in data 3 luglio 1981, le importazioni dei suddetti prodotti in Irlanda, originari di Singapore, hanno raggiunto, alle condizioni previste dal suddetto articolo 11, il massimale in questione e che tale Stato membro ha applicato ai prodotti in questione il regime del dazio sospeso sulla parte che supera il massimale suddetto ;

considerando che il dazio sospeso è giustificato e che è necessario, pertanto, ripristinare la riscossione dei dazi doganali a livello comunitario per i prodotti in questione nei confronti di Singapore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 17 luglio 1981, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in applicazione del regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Singapore :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
97.04	Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco)

2. Per i prodotti elencati al paragrafo 1, originari di Singapore, il regime del dazio sospeso applicato in Irlanda, in conformità delle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento summenzionato, è giustificato e i dazi versati a titolo di cauzione rimangono acquisiti per quella parte della fornitura che supera il massimale comunitario in tale Stato membro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 114.
[2] GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione